



TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VERCELLI

Prot. n. **1410** /2021 Trib. Vercelli
Prot. n. **4908** /2021 Proc. Rep. Vercelli

Vercelli, 14 ottobre 2021

Oggetto: modalità di verifica della certificazione verde Covid-19 in seguito alla proroga dello stato di emergenza, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI VERCELLI

Dott.ssa Michela Tamagnone

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott. Pier Luigi Pianta

Premessa.

L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, attraverso l'introduzione dell'articolo 9-quinquies nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluso il personale delle amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata (direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti Sars-Cov-2 nazionale) secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute 0035309-04/08/2021-DGPRES-DGPR;

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

VISTO Il Decreto-Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazione dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35;

VISTO il D.P.C.M. 17 giugno 2021;

VISTO il Decreto-Legge 23 luglio 2021 n. 105 con Legge 16 settembre 2021 n. 126;

VISTA la circolare del Ministero della Salute 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPR;

VISTO il D.P.C.M. 10 settembre 2021;

VISTO il Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'abito applicativo della certificazione verde covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening" e, in particolare, l'articolo 1, che estende l'obbligo del possesso della certificazione verde Covid-19 anche ai lavoratori del settore pubblico;

VISTO l'art. 9 del Decreto-Legge 8 ottobre 2021 n. 139;

VISTO il D.M. della Funzione Pubblica dell'8 ottobre 2021;

VISTO il D.P.C.M. 13 ottobre 2021 che adotta le linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale;

ATTESO

che al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale degli uffici giudiziari del circondario del Tribunale di Vercelli e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, il citato Decreto Legge nr. 127 del 21.09.2021 introduce l'obbligo di possesso e di esibizione della "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale.

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- ✓ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da almeno 14 giorni;
- ✓ aver completato il ciclo vaccinale;
- ✓ essere risultati negativi a un tampone molecolare 72 ore o test antigenico rapido nelle 48 ore precedenti;
- ✓ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti.

1.1 Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio non è dunque consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale.

Pertanto, il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Tenuto conto della funzione di prevenzione alla quale la misura è preordinata, non sono consentite deroghe a tale obbligo.

Pertanto, non è consentito in alcun modo, in quanto elusivo del predetto obbligo, individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso alla sede di servizio ovvero essere comunque presenti in un momento successivo nei casi di controllo a campione.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Pertanto, per accedere alla sede giudiziaria, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass", – ivi inclusi i visitatori e le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali - che ivi si rechi per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, nonché consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche il corriere di Amazon dovrà essere provvisto di green pass ove acceda alla struttura).

In questi casi la verifica del green pass potrà avvenire anche manualmente attraverso l'utilizzo dell'app "VerificaC19", già disponibile negli store, ovvero, laddove disponibili, attraverso l'integrazione dei sistemi informatici utilizzati per il termoscanner o per la rilevazione automatica delle presenze, (badge).

Al fine di accedere agli uffici giudiziari, il personale amministrativo ed i magistrati devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi.

I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, congresso o altro) dovranno essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.

Viene precisato che per consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l'obbligo NON si estende a:

- avvocati,
- altri difensori,
- consulenti,
- periti,
- altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della Giustizia,
- testimoni,
- parti del processo,
- utenti, ovvero di coloro i quali si recano nell'ufficio giudiziario per l'erogazione del servizio che l'Ufficio è tenuto a prestare.

1.2 Modalità e soggetti preposti al controllo

L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di lavoro il soggetto preposto al controllo. Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente amministrativo apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente.

Tuttavia, in relazione alla dimensione delle strutture e della presenza di una o più sedi decentrate, il dirigente apicale può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale, preferibilmente con qualifica dirigenziale, ove presente.

Nell'esercizio del potere di controllo il dirigente apicale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso delegati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).

L'accertamento può essere svolto all'accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vietterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Il preposto al controllo comunica con immediatezza all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso.

Laddove il controllo all'atto dell'accesso al luogo di lavoro sia effettuato attraverso strumentazione esclusivamente automatizzata, la stessa dovrà consentire l'immediata identificazione per la comunicazione agli uffici competenti a rilevare la presenza o l'assenza dal servizio (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederanno a comunicare all'interessato l'assenza ingiustificata rilevata.

Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all'ingresso e si accerti, successivamente, che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell'articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021 e sarà considerato assente ingiustificato fino all'esibizione della certificazione verde.

La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

Laddove, invece, l'accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all'atto dell'accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile dell'ufficio proceda, a campione, almeno con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l'app VerificaC19) in misura percentuale non inferiore al 30% di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali NON è comunque consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori, né la conservazione della loro copia.

Qualora all'atto delle modalità di accertamento sopra descritte il lavoratore risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19:

- a) *in caso di accertamento svolto all'accesso della struttura*, il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido o che si rifiuti di esibirlo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;

Il preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso; ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata.

In caso di controlli esclusivamente automatici, per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio non dovute ad altro motivo legittimo tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini fissati dalla contrattazione collettiva, e provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

- b) *nel caso in cui l'accertamento sia svolto dopo l'accesso alla sede, a tappeto o a campione*: il dirigente che ha svolto l'accertamento, se del caso attraverso il responsabile della struttura di appartenenza, dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida, al momento del primo accesso al luogo di lavoro, di lasciare immediatamente il posto di lavoro e comunicare ai competenti uffici l'inizio dell'assenza ingiustificata che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione verde, il dirigente competente sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso venga accertata la mancanza del green pass da parte di un soggetto di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2021 n. 127 (soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni), fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà esser data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione. In tali casi sebbene il personale somministrato svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata immediatamente all'Agenzia di somministrazione.

1.3 Modalità di applicazione

Le conseguenze di cui all'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto all'accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19 o alla mancata esibizione della stessa: in questo caso, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Resta fermo che ciascuna amministrazione procederà all'applicazione della misura nelle forme e attraverso l'adozione degli atti previsti dal proprio ordinamento;
- b) **accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19**: in questo caso, il dirigente – o il personale da questo delegato – che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione dei cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Modalità operative per l'organizzazione delle verifiche - Art. 9-septies, comma 5, DL n. 52/2021

1. Comunicare un'informativa ai lavoratori, agli altri Datori di Lavoro presenti nella sede, alle imprese fornitrici circa l'entrata in vigore del nuovo obbligo dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021, evidenziando la preclusione per legge dell'accesso nei luoghi di lavoro per chi non sia in possesso ed esibisca a richiesta un green pass valido (*all. 1*) e le conseguenti sanzioni, nonché le modalità con cui verranno effettuate le verifiche.
2. Adottare un modello operativo per l'esecuzione delle verifiche e individuare gli strumenti per garantire il rispetto di detto modello (*all. 2*).
3. Individuare i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi e portarli a conoscenza dei lavoratori con apposita comunicazione (*all. A*).

Modalità di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni previste dall'art. 9-quinquies del decreto-legge n. 52 del 2021 sono previste nei seguenti casi:

- a) **mancato accesso al luogo di lavoro** dovuto al preventivo accertamento del mancato possesso da parte del lavoratore della certificazione verde Covid-19: in questo caso, come sopra evidenziato, se il controllo avviene mediante sistemi automatici di lettura della certificazione, l'assenza dal servizio sarà considerata ingiustificata dopo che l'ufficio competente, verificato che l'assenza dal servizio non sia dovuta ad altro motivo legittimo, provvederà a comunicare all'interessato (anche con una semplice email) l'assenza ingiustificata rilevata. Laddove il controllo all'accesso, in mancanza di sistemi di rilevamento automatico, sia effettuato da personale a tal scopo delegato dal datore di lavoro, il soggetto preposto al controllo comunica con immediatezza, all'ufficio competente (cui afferisce il soggetto), il nominativo del personale al quale non è stato consentito l'accesso. In ogni caso, ciascun giorno di mancato servizio è considerato assenza ingiustificata e a questa consegue la mancata retribuzione (anche a fini previdenziali).

b) accesso sul luogo di lavoro senza il possesso della certificazione verde covid-19: in questo caso, il dirigente – o il personale da questi delegato - che ha proceduto all'accertamento, dopo aver intimato al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro, comunica agli uffici competenti l'assenza ingiustificata. Nel contempo, gli uffici individuati dal datore di lavoro comunicano la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Il personale esentato in maniera permanente o temporanea dall'obbligo vaccinale deve possedere la certificazione di esenzione dalla vaccinazione di cui alla Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute o ad altre disposizioni delle competenti autorità ed è tenuto ad esibirla secondo le indicazioni del dirigente e/o del soggetto dedicato che verranno date all'ingresso nei locali delle sedi giudiziarie.

Il suddetto Decreto Legge stabilisce le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della "certificazione verde COVID-19" da parte del personale degli Uffici della P.A.: *"Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*. La Nota ministeriale precisa che *"Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro e di quella amministrativa, comminabili a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato"*.

In assenza della «certificazione verde Covid 19», il dipendente dovrà accordare con il Dirigente del servizio la modalità e i tempi di effettuazione di un tampone rapido o molecolare. All'esito negativo del tampone, sarà consentito al dipendente l'accesso in sede. L'esito del tampone sarà considerato un dato trattato unicamente allo scopo di cui alla seguente comunicazione.

Tutto il personale degli Uffici dovrà comunque continuare a mantenere le misure di prevenzione come il distanziamento, il corretto utilizzo delle mascherine, l'igiene delle mani e attenersi al Protocollo generale di sicurezza e alle Linee Guida adottate dai Capi degli Uffici, che potranno essere rivisti in base ad eventuali nuove disposizioni di legge o interpretazioni del Ministero.

Dato atto di quanto sopra

Visto il provvedimento 14 ottobre 2021 a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello e del Procuratore generale presso la Corte d'Appello, avente ad oggetto *"Applicazione delle norme contenute nel D.L.21.9.2021 n. 127 in materia di accesso ai luoghi di lavoro per i dipendenti pubblici e del comparto Giustizia"*;

Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica

Invitano tutti i magistrati, togati ed onorari, il personale in servizio presso gli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Vercelli, i componenti delle Sezioni di P.G. presso la Procura della Repubblica di Vercelli – su base strettamente volontaria – ad esibire:

- al Presidente del Tribunale , per i Magistrati -togati e onorari in servizio presso il Tribunale di Vercelli e gli Uffici del G.D.P. DI Vercelli, Casale Monferrato e Varallo;

- al Procuratore della Repubblica – per i Magistrati, togati ed onorari, in servizio presso la Procura della Repubblica di Vercelli;

-al dott. Mingoia, presso la segreteria della Presidenza, quanto al personale amministrativo presso gli Uffici del Tribunale, e del giudice di Pace di Vercelli, Casale Monferrato e varallo Sesia, nonché UNEP di Vercelli;
- alla dott.ssa Lionetti, presso la Segreteria del personale della Procura della Repubblica quanto al personale amministrativo ivi in servizio e alla PG,

entro il giorno 18 ottobre 2021

il certificato Green Pass derivante da vaccinazioni e non da tamponi, con contestuale richiesta di rilascio di attestato per l'ingresso, come da modulo allegato. Eventualmente anche il c.d. "Certificato di esenzione" che avrà validità sino al 30.11.2021 e che, entro quella data, dovrà essere rinnovato.

Il trattamento dei dati personali contenuti in detto certificato avverrà nel rispetto delle norme della legge sulla Privacy e il responsabile ne sarà il capo dell'ufficio.

Gli stessi dati non saranno inviati alla Vigilanza, ma a chi avrà consegnato copia del certificato, in seguito, potrà essere rilasciato un attestato ("lasciapassare") per evitare altri controlli (sul Green Pass) all'ingresso dell'edificio in cui si trova l'Ufficio giudiziario.

Dispongono

che sino al rilascio del suddetto "lasciapassare" vengano effettuati controlli quotidiani "a tappeto" agli accessi –di tutti i soggetti da sottoporre a controllo- provvedendo con separati provvedimenti per l'individuazione del personale delegato.

Si comunichi a tutti i magistrati e al personale amministrativo, nonché alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali.

Il Presidente del Tribunale
Dr.ssa Michela Tamagnone



il Procuratore della Repubblica
Dott. Pier Luigi Pianta

